

Atleti e società sportive

Spigolature sul lavoro degli atleti tra “passato” e “presente”

di Guido Vidiri

Con singole “spigolature”, cogliendo pochi momenti significativi anche storici, si vuol dare un’idea del lavoro sportivo, che dovrebbe unire anche nelle gare. Lo sport unisce e pacifica, come accadde nello storico incontro del 1971 fra Cina e America per il tennis da tavolo, ma talvolta sembra più indirizzato ai profitti. Si creano rapporti delicati rispetto al diritto statuale, in particolare quando lo sport è attuato con forza fisica, ma anche quando si creano danni a sé o agli altri. Lo sport è composto da valori giuridici e morali che non possono essere trascurati o addirittura eliminati, solo per il profitto. All’interno di un sistema in cui il contemperamento delle regole sportive con il diritto statuale resta sempre controverso, e nonostante le recenti leggi, specie per le categorie di grande richiamo, lo sport comporta nei fatti sia per i professionisti che per i cosiddetti dilettanti vincoli personali che rischiano di violare i fondamentali diritti della persona.

By highlighting a few significant moments, including historical ones, this piece aims to provide an idea of the sporting endeavor, which should unite even in competition. Sport unites and brings peace, as exemplified by the historic 1971 table tennis encounter between China and America, but it sometimes seems more directed towards profit. Delicate relationships are created in relation to state law, particularly when sport is conducted with physical force, but also when it causes harm to oneself or others. Sport is composed of legal and moral values that cannot be neglected or eliminated solely for profit. Within a system where the balance between sporting rules and state law remains controversial, and despite recent legislation, especially for high-profile categories, sport in practice imposes personal constraints on both professionals and so-called amateurs that risk violating fundamental human rights.

Riflessioni minime sul rapporto di lavoro degli atleti e sulle società sportive tra “passato” e “presente”

Con riferimento alla diplomazia ed alla politica dello sport, va ricordato, particolarmente significativo, quanto avvenne nel 1971 allorquando Cina ed America (USA), con rispetto reciproco, si misurarono in una gara di tennis da tavolo.

Si è testimoniato in tal modo come l’agonismo sportivo ha avuto - e dovrà sempre avere - la funzione di cercare di unire e pacificare tra loro popoli diversi e non certo quella di incentivare odi secolari e guerre reciproche (1). La visita degli atleti degli Stati Uniti a

quelli della Cina comunista ebbe in un passato remoto eco ed effetti positivi a livello internazionale. Nel presente si assiste invece ad un diritto sportivo che, come emerso di recente, talvolta ha perso i suoi valori caratterizzanti. È apparso a tutti evidente infatti che sport popolari come il calcio ed il tennis - seguiti non solo in Italia ma dovunque - sono divenuti vere e proprie imprese in concorrenza tra di loro, in cui le società sportive costituiscono potentati economici, interessati soprattutto se non esclusivamente all’accrescimento dei profitti.

E questo con l’effetto nella realtà fattuale, per cui lo sport, invece di unire e pacificare, finisce per dividere i popoli e le collettività, sino ad alimentare non di

(1) Nel lontano 29 ottobre 2000 in un quotidiano sportivo nazionale (il *Corriere dello Sport*, pp. 1 e 3) è stato pubblicato il testo integrale del messaggio che Giovanni Paolo II ha affidato agli sportivi, riuniti nell’aula Paolo VI in Vaticano. In due pagine papa Giovanni ebbe a scrivere che lo sport ha valore soltanto quando è pulito, perché lo sport è sicuramente uno dei fenomeni rilevanti

che, con un linguaggio da tutti comprensibile, può comunicare valori profondi. Può essere infatti veicolo di alti ideali umani e spirituali quando è praticato nel pieno rispetto delle regole, ma può anche venir meno al suo autentico scopo quando fa spazio ad altri interessi che ignorano la centralità della persona umana.

rado un razzismo di ritorno come negli ultimi anni è accaduto nei campi di gioco.

In tale contesto si è così spesso evidenziato che il diritto sportivo ha avuto rilevanti ricadute negative a livello socio-economico quando hanno prevalso gli interessi economici non sempre trasparenti, facendo sorgere problematiche di non agevole e corretta soluzione (2).

Nello specifico si è poi detto che il diritto sportivo ha assunto nel corso degli anni una sempre crescente rilevanza anche sul versante giuridico, in ragione del suo carattere interdisciplinare, per doversi misurare ed interfacciare non solo con il diritto privato, ma anche con quello pubblico (3).

Qualche minima riflessione per l'apparato sanzionatorio in tema di illeciti sportivi

La problematica della liceità del fatto dannoso verificatosi nel corso di competizioni sportive ha sempre costituito motivo di riflessione sul piano sanzionatorio (4). Nell'approccio con tale tematica costituisce pensiero diffuso che la responsabilità dell'autore di lesioni cagionate in corso di gare risulta notevolmente condizionata dalla specifica disciplina praticata ed in particolare dalla misura dell'agonismo e dell'impegno fisico da essa richiesto.

La dottrina prevalente ha adottato per lungo tempo un criterio tripartitico distinguendo tra: sport non

violenti nei quali è vietato ogni contatto con l'avversario (automobilismo, atletica leggera, tennis, sci); sport di vero e proprio combattimento nei quali è elemento caratterizzante proprio l'aggressione e l'atterramento dell'avversario (pugilato, lotta greco-romana, lotta libera); infine sport che contemplano la possibilità del verificarsi nel corso delle gare contatti violenti con l'avversario (rugby, calcio, pallacanestro) (5).

La prima categoria di sport, in cui non vi è l'uso della violenza, pone problematiche in gran parte analoghe a quelle proprie di tutte le altre attività "pericolose". Problematiche queste che si ricollegano sostanzialmente all'alternativa se l'ordinamento consenta o meno l'esplicazione di una determinata attività, nonostante il coefficiente di rischio che essa comporta per il possibile verificarsi di offese alla vita o all'incolumità personale (6).

Forti dissensi si osservano poi in relazione a tutti gli sport che risentono o richiedono l'uso della violenza fisica, primo tra tutti il pugilato (7) che, nella realtà fattuale, può provocare eventi tragici, facendo immancabilmente risorgere il dibattito tra la piena tutela della "persona umana", cui ogni Stato democratico deve sovraintendere, e la individuazione invece di condotte che legittimano forme specifiche di agonismo sportivo pur suscettibili anche esse di incidere sulla integrità psico-fisica dell'atleta (8).

(2) Di recente si è opportunamente osservato che le numerose problematiche di diritto sportivo sono l'effetto del "principio della pluralità degli ordinamenti giuridici". A tal fine si è fatto riferimento al Santi Romano secondo il quale può configurarsi la sussistenza di un ordinamento giuridico ogni qualvolta si sia al cospetto di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite dirette da regole certe. Così in tema più ampiamente: M. Sanino, *Il diritto sportivo*, Padova, 2024, 10-14, cui si rinvia anche per utili ed esaurienti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in tema.

(3) Ha utilmente evidenziato F. Ferraro (*Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittoEuropa*, 3, 2019, 2-3, e nt. 8 e 11), come l'organizzazione dello sport e dei suoi protagonisti (Cio, Coni, Federazioni ecc.) siano sottoposti a regole a più livelli, o che hanno la loro fonte nell'ordinamento sportivo (statuti, regolamenti, accordi collettivi) o che risultano di matrice statale ogni qualvolta emergano "casi rilevanti" per situazioni giuridiche soggettive, come emerge dall'art. 1, D.L. n. 220/2003. Aggiunge anche l'Autore che è risultato dirompente rispetto al passato l'impatto della legislazione e della giurisprudenza europea sul ben noto caso Bosman e sulla sua ricaduta sul caso Bernard. L'ora citato caso Bernard è servito infatti a regolare e tutelare il giocatore dilettante che al termine della sua formazione stipulò un contratto come professionista con la società che l'ha valorizzato e l'ha visto crescere. Su un piano più generale va rimarcato che la storia del diritto del lavoro sportivo non può prescindere dalla valorizzazione dei suoi tradizionali valori sociali ed educativi, compresi quelli di unire e pacificare le collettività ed i popoli tutti.

(4) Su tale difficile problematica v. in passato: A. Bologna, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 243 ss.

(5) Per tale ripartizione vedi tra gli altri nel lontano passato: T. Delogu, *La teoria del diritto sportivo*, in *Annali dir. e proc. pen.*, 1932, 1297; F. Altavilla, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust. pen.*, 1951, II, 230; G. Vassalli, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, 181.

(6) L'indicata alternativa va considerata rilevante ai fini del modo di atteggiarsi dei criteri di valutazione della colpa per gli eventi lesivi prodotti, vedi al riguardo G. Francesco, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 322 ss.; e per analoghe considerazioni: G. Noccioli, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1952, 252; A. Tomaselli, *La violenza sportiva e il diritto penale*, ivi, 1979, 322 ss.

(7) Per considerazioni medico-giuridiche, sulle discipline sportive di combattimento, e segnatamente sul pugilato cfr. per tutti: B. Barni, *Considerazioni medico-legali sulla boxe*, in *Riv. med. leg.*, 1983, 295. Sempre in dottrina vedi F. Mantovani, *Diritto penale*, Padova, 1992, 286, che ritiene l'attività pugilistica, per la sua dannosità psichica, ai limiti stessi della tollerabilità costituzionale con riferimento all'art. 32 Cost. e all'art. 5 c.c.; cui *adde*: G. Vidiri, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. pen.*, 1992, 12, 3157 (di cui all'estratto, in cui si fa riferimento anche all'utilizzabilità in materia della scriminante dell'art. 50 c.p.).

(8) Sulle specifiche fattispecie del diritto penale ricorrenti nell'attività agonistica e nella sterminata bibliografia avente ad oggetto la punibilità dei delitti di violenza sportiva, con riferimento allo spazio di applicabilità nella materia scrutinata dell'art. 51 c.p., cfr. I. Crugnola, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, 53 ss.; C. Caianniello, *L'attività sportiva nel diritto penale*, ivi, 1973, 273; S. Zaganella, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, ivi, 1963, 222, per il quale lo sport è riconosciuto come uno degli strumenti a tutela

Il caso nel pugilato di I. Khelif ed i valori del lavoro sportivo

Con mirabili parole, consegnate alla lunga storia dello sport, si è scritto nel passato che “accanto ad uno sport che aiuta la persona, ve n'è un altro che la danneggia; accanto ad uno sport che esalta il corpo, ce n'è un altro che lo mortifica e lo tradisce; accanto ad uno sport che persegue nobili ideali ce n'è un altro che rincorre soltanto il profitto; accanto ad uno sport che unisce, ce n'è un altro che divide” (9).

Nel presente lo sport sempre più spesso alimenta divisioni e conflitti invece di unire e pacificare i popoli e le collettività, perché negli anni si sono persi gli ideali umani e spirituali che nei secoli ha caratterizzato l'intero Occidente. Nello stesso tempo si riscontra un mondo che con imprevedibile velocità cambia radicalmente i propri principi e i propri assetti costituzionali anticipando un futuro pieno di incertezza, perché foriero di accadimenti imprevedibili ed imprevedibili.

In molte scuole di ogni ordine e grado si apprestano non solo in Italia corsi di educazione sessuale legittimando il principio di ogni libertà di transizione sessuale, che prescinde dalla identità sessuale naturale. Tuttavia, un'identità c'è, senza surrogati che disconoscano l'identità biologica (10).

A ben vedere, una tale incontestabile affermazione ha indubbe ricadute positive a vari livelli, e per quello che qui interessa, anche sul versante del lavoro degli atleti. Imane Khelif, pugile algerina dichiaratasi donna, ha vinto l'oro nella recente olimpiade di Parigi pur avendo a quanto sembra un eccesso di

ormoni: in questo caso, se accertato, è stata messa in pericolo l'integrità psico-fisica delle sue avversarie, tanto che l'italiana Angela Carini dopo qualche secondo di studio ed un paio di colpi si è ritirata.

È auspicabile che tutte le Federazioni pugilistiche e tutti gli Stati non finiscano per vanificare i tradizionali principi di civiltà dello sport con il dissociarsi dai suoi valori spirituali e religiosi, dovendo ogni evento agonistico rifuggire da mortificare e mettere in pericolo la salute psico-fisica di ogni atleta, offendendone la dignità.

Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale

Nell'evidente impossibilità di esaminare *funditus* le complesse ed infinite problematiche avente ad oggetto lo sport, l'intento di chi scrive è limitato ad evidenziare soprattutto i motivi che impongono una completa rivisitazione delle normative regolatrici del professionismo sportivo che - con la crescita della popolarità di alcune discipline agonistiche ed il conseguente affermarsi di Potentati economici - richiede oggi un approccio manageriale, con il conseguente passaggio delle consegne, dalle figure antiche dei “presidenti mecenati”, alla diversa realtà di “investitori stranieri”, interessati più al profitto che a salvaguardare le molteplici finalità dello sport. Sport che è portatore - è bene rimarcarlo ancora una volta - di alti ideali umani e spirituali, quali quello di unire le collettività ponendo al centro del proprio operato la “persona umana” (11).

della “salute” di ogni persona. Diritto questo fondamentale ed inderogabile per ciascuno, che ha ottenuto un espresso e chiaro riconoscimento nel rinnovato art. 33 Cost. (con L. cost. 26 settembre 2023, n. 1), per essersi aggiunto al precedente testo della norma un nuovo comma che statuisce testualmente “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”. Comunque, già prima della cit. norma della Carta, nel diritto a livello europeo ed internazionale si era giunti a regolamentare uno stretto legame tra sport e diritti sociali con il Trattato di Lisbona. L'unione europea aveva così acquisito una specifica competenza nel campo dello sport [art. 6, lett. e), TFUE].

(9) In tali termini Giovanni Paolo II, nel *Corriere dello sport*, ebbe a scrivere che il lavoro degli atleti non può dissociarsi da tutti i valori spirituali e religiosi.

(10) È criticabile il fenomeno dei *baby trans*, per cui è necessario un vincolo d'età per il mutamento di genere (v. *amplius* F. Cannone, in *La Verità* del 30 gennaio 2025, 1 e 15). Va anche rimarcato che sono censurabili sia moralmente che giuridicamente quei movimenti culturali e quelle organizzazioni che condividono e pubblicizzano ogni forma di discriminazione, pur operando scelte diverse da quelle naturali.

(11) Al passaggio tra “presidenti mecenati” e “presidenti stranieri” si è assistito in Italia in tempi antichi soprattutto nel calcio. G. Marotta (Presidente ed amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter), in *LavoroDirittiEuropa*, 2019, n. 3 enumera - in relazione al calcio ma con considerazioni estensibili anche ad

altri sport popolari - i principi che dal punto di vista giuridico e gestionale devono disciplinare il rapporto lavorativo degli atleti professionisti. I principi indicati sono così esplicitati: - gli atleti sono lavoratori subordinati cui si applicano in larga misura le regole previste per tutti quelli della stessa categoria, fatte salve alcune regole speciali contenute nella L. n. 91/1981 (p. 1 dell'*op. cit.*); - uno degli aspetti dove il rapporto dello sportivo è gestito diversamente rispetto a quello ordinario riguarda la procedura disciplinare; - il lavoratore sportivo, come gli altri lavoratori subordinati, è tenuto al rispetto dei doveri di diligenza (art. 2104) e fedeltà (art. 2105) posti dal codice civile; - se detti doveri vengono violati, la società può reagire esercitando il potere disciplinare sulla base della Contrattazione collettiva di categoria (pp. 4-5); - la maggiore rilevanza a livello economico delle competizioni internazionali hanno portato alla trasformazione verso strutture di gestione aziendali più moderne, da accompagnarsi con una maggiore efficienza delle regole sul rapporto di lavoro degli sportivi; - lo sportivo professionista, se è attualmente un lavoratore subordinato, è anche un personaggio capace, quanto meno nelle serie più importanti, di trattare ben diversamente da un normale lavoratore dipendente, potendo trattare il proprio contratto in una posizione di indubbia forza negoziale, avvalendosi dei migliori professionisti disponibili e dettando le condizioni economiche alle società; - bisogna quindi ripensare alle regole del professionismo evitando di trattare l'atleta e l'allenatore come contraenti deboli del rapporto; - la revisione della L. n. 91/1981 dovrebbe infine dare un maggiore spazio alla contrattazione collettiva di settore; - in

La mancanza di regole idonee a normare il rapporto lavorativo degli atleti è dovuta, da un lato, ad un ginepraio di norme processuali e sostanziali e, dall'altro, alla mancata tenuta della L. 23 marzo 1981, n. 91 dettata per disciplinare una accentuata subordinazione degli atleti, obbligati al rispetto di rigide regole (12), ora sostituite dal D.Lgs. n. 36/2021 (13). Assetto normativo questo che nel tempo è drasticamente mutato per quanto attiene il tema dei controlli, che ha assunto maggiore rilievo perché il legislatore ne ha ampliato l'ambito a seguito del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, in sede di "integrazione della riforma del diritto societario" (14).

Nell'indicato contesto istituzionale si è avuto il riconoscimento di una autonoma e sostanziale discrezionalità degli organismi sportivi con l'imporre le caratteristiche salienti di ogni singola disciplina, così come avvalorato da una risalente opinione dottrina e da un significativo indirizzo giurisprudenziale, che, in determinate e specifiche materie di natura tecnica, hanno portato ad una forma giustificata di disapplicazione dell'ordinamento statale (15). Più in generale le indicate innovazioni legislative hanno attestato la mancata tenuta della L. n. 91/

1981 (16) fino alla sostituzione con il D.Lgs. n. 36/2021 (17).

Si è di conseguenza auspicato di volere modificare radicalmente l'intero assetto dello sport per renderlo più efficiente e veloce, e non ingabbiandolo quindi in un complesso di leggi mal scritte, di non facile interpretazione, e spesso condizionato dalle ideologie, dalla politica, dal pensiero unico e dal politicamente corretto, con condotte analoghe a quelle riscontrabili nel generale contesto istituzionale del Paese (18).

Contestualmente si è fatto cenno alla grande trasformazione delle società sportive verso strutture aziendali più efficienti. Nel solco delle considerazioni svolte si è da alcuni evidenziata la difficoltà di utilizzare nella materia in esame i tradizionali criteri codicistici; da altri invece si è parlato specificamente di un rapporto di natura associativa sviluppatosi nel quadro della comunità sportiva caratterizzata dal fine comune di svolgere una attività ludica; e non è mancato da ultimo chi ha rimarcato, in un contesto valutativo così variegato, il carattere "paraintellettuale" delle prestazioni lavorative per cui non devono escludersi nello svolgimento dell'attività sportiva sforzi ulteriori oltre quelli fisici, rendendosi in tal

conclusione le associazioni di categoria dei calciatori degli allenatori e dei dirigenti sportivi, da un lato, e le leghe professionistiche, dall'altro, dovrebbero avere uno spazio maggiore per contrattare e definire le regole del lavoro sportivo.

(12) È stato rammentato che, alla stregua della L. n. 91/1981, l'attività resa dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa nel settore professionista, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo allorché ricorra uno soltanto dei seguenti requisiti: - attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; - lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento; - la prestazione oggetto di contratto, seppure continuativa, non supera otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.

(13) D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

(14) Per le norme recenti volte a garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l'equa competizione nonché la sottoposizione delle società sportive a efficaci sistemi deputati a verificarne l'equilibrio economico e finanziario ad opera delle Federazioni sportive, vedi ampiamente: M. Sanino, *Il diritto sportivo*, cit., 135-141.

(15) In tali sensi cfr. G. Liotta, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzazione*, Napoli, 2005, 25-34, che prende in esame l'opinione di chi ritiene che le regole tecniche, se godono di sufficienti margini di importanza, vanno esaminate all'interno dell'ordinamento giuridico statale e devono pertanto avere libero accesso alle aule giudiziarie.

(16) Tra i numerosi studi sulla L. 23 marzo 1981, n. 91 e sulle problematiche, non tutte ancora risolte, v. G. Giugni, *La figura dell'atleta nella legge n. 91/1981: verifica di attualità e prospettive di riforme*, Gallipoli 16-17 aprile 1988. In dottrina v. ancora G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 205; Id., *Profili sociali ed ordinamentali delle recenti modifiche alla l. 23 marzo 1981*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 19-20, secondo cui con il recupero delle finalità di lucro nelle società

sportive è venuto meno l'elemento sulla base del quale è stata modellata in gran parte la relativa disciplina, con una conseguente "regressione" dell'ordinamento sportivo e con una corrispondente "espansione" della normativa statale; Id., *op. ult. cit.*, 21, in cui si evidenzia la preoccupazione che visioni monopolizzanti dello Stato e politiche comunitarie incentrate esclusivamente su ragioni "mercantilistiche" e "monetarie" possano portare a disconoscere la specificità di fenomeni sociali ed a ridurre oltre il dovuto - negandone i dati caratterizzanti - l'autonomia degli ordinamenti di comunità e dei gruppi che sono espressione diretta e genuina della società civile e che, rappresentano una essenziale garanzia delle stesse libertà degli individui; D'Armand Francois, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 265; G. Ianniruberto, *L'atleta al servizio della società sportiva*, in *Mass. Giur. lav.*, 2006, 15, il quale osserva tra l'altro che lo sportivo non può invocare giudizialmente il diritto ad essere impiegato sempre nello stesso ruolo, come talvolta si è pure inspiegabilmente sostenuto. Per quanto attiene a tempi più lontani v. infine: Bianchi F. D'Urso - G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit.

(17) D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (sulla base della L. delega n. 86 del 2019). Cfr. C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo*, Padova, 2024.

(18) Ad un quadro istituzionale caratterizzato dalla debolezza della politica non può che seguire uno sport regolato da norme inefficaci, mal scritte, e di difficile lettura, non adeguate quindi ad assicurare una giustizia affidabile in un settore che ha nel corso degli anni acquisito una rilevanza, come si è visto, sempre più accentuata a livello socio-economico. Per recuperare quanto meno in parte i valori tradizionali dell'attività agonistica può risultare utile: un testo unico avente ad oggetto il complesso sistema interdisciplinare dello sport sia a livello statale che internazionale; ed uno Statuto sulle diverse discipline dell'attività sportiva, con una specifica regolamentazione del rapporto lavorativo dei singoli atleti anche sul versante sanzionatorio per condotte lesive delle norme federali e di quelle statali.

modo estensibile al rapporto con la società sportiva la disciplina degli artt. 2222 ss. c.c.

Ragioni queste che legittimano anche il pensiero di quanti accreditano l'applicazione della normativa delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.c. (19).

Quanto ora scritto fornisce le coordinate per ulteriori riflessioni sullo sport e su una problematica da sempre dibattuta: quella, cioè, avente ad oggetto l'estensione dei principi civilistici all'interno di una specifica disciplina regolata dalle Federazioni da sempre gelosa della loro autonomia.

L'applicazione delle clausole generali

Al di là dell'indubbio primato del diritto statale su quello di altri ordinamenti le cui disposizioni contrastano con le generali norme inderogabili, si riscontrano nello sport ampi spazi applicativi dei principi e delle leggi che governano le collettività ed i cittadini tutti. Ed invero il riferimento ai generali principi civilistici (correttezza, buona fede, lealtà) è necessario nei molti casi in cui le fattispecie da regolamentare non presentano i tratti qualificanti della normativa speciale ed i regolamenti sportivi si presentano lacunosi ed oscuri (20), e anche allorché i suddetti regolamenti si connotano per l'assenza di tipizzazioni del fatto da disciplinare e dell'apparato sanzionatorio con modalità incapaci di assicurare la certezza del diritto, con il conseguenziale effetto di dovere richiamare le clausole generali (21).

Un iter argomentativo che non voglia risultare disinvoltato sul rapporto lavorativo dell'atleta, non può prescindere dall'individuare la differenza tra professionismo sportivo e dilettantismo. L'attività agonistica a livello dilettantistico per essere esercitata nell'ambito delle strutture organizzative e delle manifestazioni del CONI e del CIO continua ad essere improntata al rispetto dei principi e delle finalità olimpiche dal momento che "il non professionista deve praticare lo sport in conformità proprio delle regole del CIO e della competente federazione internazionale".

Come è stato opportunamente osservato, nell'individuazione della suddetta attività e nella sua regolamentazione deve farsi ricorso all'art. 2 Cost., essendosi in presenza di un diritto della persona in quanto lo sport è strumento per la piena realizzazione dell'individuo, considerato nella sua unitaria struttura psico-fisica (22).

È ormai divenuta convinzione comune che il vincolo sportivo, ritenuto inizialmente presupposto qualificante del professionismo sportivo, sopravvive attualmente anche nello sport dilettantistico (23). Nello stesso tempo si è rilevato - nelle discipline sportive non ancora aperte al professionismo - il singolare effetto di volere estendere l'istituto nel vincolo nell'ambito dell'ordinamento generale, adattandogli i suoi principi e le sue norme (24).

In sintesi, il vincolo di cui si discute determina forti condizionamenti della libertà contrattuale dei

(19) Per un panorama dottrinario e giurisprudenziale sulla L. n. 91/1981 cfr.: G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, cit. [ma in *Giust. civ.*, cit., 205-206, e nt. 2, 3, 4 e 5]; F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LavoroDirittiEuropa*, cit., 11-12, il quale ha ricordato che la dottrina maggioritaria ha riconosciuto la natura di lavoro subordinato del calciatore, professionista perché è assoggettato sia alle direttive di ordine tecnico sia al potere disciplinare della società. L'Autore ha poi precisato che tale maggiore intensità rispetto ad altre forme di lavoro subordinato ha creato molti dubbi sulla natura del rapporto, ed ha aggiunto al riguardo che attraverso l'attivismo dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori) la suddetta categoria è riuscita per prima tra gli sportivi ad ottenere il riconoscimento di molti diritti (quali il riposo settimanale, lo svincolo per morosità, l'abolizione del tetto stipendiale).

(20) Non può sfuggire che la disciplina della legge n. 91 era modellata in maniera chiara e significativa su regole richiedenti negli atleti una completa dedizione e nelle società una articolata organizzazione, come è comprovato dalle modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto lavorativo (artt. 2 e 3, L. n. 91/1981). Sul piano dogmatico poi va osservato che mentre gli art. 2004 ss., c.c., disciplinano in via generale i rapporti di lavoro subordinato, la L. n. 91/1981 regolava invece i rapporti tra società e sportivi professionisti, sicché le relazioni tra normative diverse possono essere regolate in base al criterio della specialità, con la conseguenza che ogniquale volta la fattispecie da regolare, non presenta i tratti qualificanti della normativa speciale, non può che ricadere nell'ambito della più ampia disciplina generale (v. al riguardo più

ampiamente: G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, qui già riportato in estratto).

(21) Va evidenziato come uno sguardo d'insieme alla letteratura scientifica ed alla giurisprudenza di legittimità mostra che il sintagma "clausola generale" risulta ambiguo per esprimere una molteplicità di significati che tendono a sovrapporsi, totalmente o parzialmente, con altre nozioni in uso presso i giuristi ed i giudici, tanto da qualificarsi per una "elevata vaghezza", non risultando ben chiaro il significato delle due parole che lo compongono, ed apparendo altrettanto indefinite le nozioni assunte in parte o completamente come sinonimi (cfr. in questi termini: G. Vidiri, *La certezza del diritto tra "positivismo giuridico" e "giusnaturalismo"*, nella collana diretta da G. Alpa ed a cura di G. Bronzini - R. Cosio, Milano, 2017, 1-38 e spec. 8-10, *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*).

(22) Così L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Milano, 1999, 168, il quale precisa come "la pratica sportiva racchiuda un valore che, riconducendosi alle situazioni esistenziali e di grado gerarchicamente primario, investe l'uomo".

(23) In tema vedi F. Ferraro, *op. cit.*, 8, il quale puntualmente osserva che il vincolo sportivo, progressivamente abolito nell'aria del professionismo, come programmato dall'art. 16, L. n. 91/1981, laddove, nell'aria del dilettantismo, la cancellazione del vincolo ha riguardato solamente la forma a tempo indeterminato, mentre costituisce ancora un caposaldo il vincolo a termine.

(24) In questi testuali termini vedi: V. Frattaroli, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 332-333. Non va sottaciuto che ogni avvicinamento al professionismo del

dilettanti e, nell'ambito dei trasferimenti, "reifica" la persona dello sportivo che diventa oggetto dello scambio tra società. Situazione questa, che - come è stato opportunamente evidenziato - si presta ad abusi delle società, cui gli atleti in alcune realtà risultano particolarmente esposti (25).

È stato affermato in giurisprudenza che il contratto di cessione del calciatore stipulato da persona fisica, titolare del c.d. cartellino, in contrasto con il regolamento della Federazione gioco calcio, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come contratto atipico, realizza però un interesse non-meritevole di tutela e deve pertanto ritenersi nullo per violazione dell'art. 1322, comma 2, c.c. E questo ad ulteriore riprova che il diritto sportivo non può che essere subordinato alla normativa statale in ragione di un suo naturale assoggettamento istituzionale (26).

Le specifiche esigenze delle attività agonistiche

Le argomentazioni sinora svolte non impediscono però di evidenziare come una completa liberalizzazione del rapporto lavorativo dello sportivo comporti il rischio di trascurare le specifiche esigenze delle attività agonistiche in quanto il consentire a ciascuna

delle parti del contratto di lavoro di affrancarsi in ogni tempo dai rispettivi obblighi, determina un non ordinato e regolare andamento dei campionati e di ogni genere di competizioni (27).

Non può però, sotto un divergente versante, sottacersi che da sempre gli sport di maggiore seguito e popolarità sono stati strumenti di una "*captatio benevolentiae*" declinata in molteplici modalità (28).

Lo sport fotografa quanto avviene nella vita quotidiana nel suo concreto realizzarsi e consente di impedire sempre e comunque ed in ogni settore che la tecnologia in costante e veloce evoluzione possa primeggiare con l'assoggettare l'uomo, in tal modo sottraendolo alle sue naturali responsabilità ed ai suoi valori.

Non è quindi da trascurare la considerazione che nelle discipline più seguite e intorno alle quali circolano somme ingenti, si faccia dipendere la decisione dal c.d. VAR e da non poche persone che ne dovrebbero assicurare il buon esito. Sistema questo che è apparso fallimentare per avere alterato l'esito di gare nazionali ed internazionali, che inducono a severe critiche che fanno rimpiangere i tempi antichi caratterizzati da arbitri preparati, regolamenti leggibili ed un'organizzazione meno burocratica e più efficiente ed affidabile dell'attuale (29).

dilettantismo è pagato da quest'ultimo con una progressiva perdita dei valori olimpici, come testimoniato anche dai sempre più numerosi e gravi episodi di aggressività talvolta anche ai danni dell'arbitro, come accaduto nei campi di provincia.

(25) In questi termini vedi F. Ferraro, *op. cit.*, 9-11, anche per ricchi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.

(26) Cfr. Cass. Civ. 5 gennaio 1994, n. 75 e per analoghe statuizioni Cass. Civ. 28 luglio 1981, n. 4845.

(27) Le ricadute negative indicate nel testo sono destinate ad amplificarsi per le politiche dell'Unione Europea che sono volte - in un ordinamento diretto a rendere omogenea la disciplina dello sport nei diversi Stati - a parificare ingiustificatamente situazioni strutturalmente differenziate, distinti interessi, ed opposti valori politici e culturali. Cause queste certo non secondarie di una Unione europea che ha sinora tradito le aspettative dei suoi Padri costituenti.

(28) In tempi recenti tali modalità hanno visto per quanto riguarda il calcio: forme folcloristiche come il salire insieme agli atleti vincitori di campionati o competizioni di rilievo nazionali o internazionali per passare attraverso la folla su mezzi di trasporto, preferibilmente scoperti, per meglio sentire gli applausi della folla

e con essa entusiasmarsi; forme nuove apprezzabili per un umanesimo valoriale; forme innovative e fantasiose come quella concretizzatasi nell'aumentare il numero dei premiati oltre quelli destinatari delle tre medaglie (oro, argento e bronzo); forme che hanno visto personalità dai capelli bianchi ed ingobbite trasformarsi in eccitati tifosi plaudenti. Ma al di là di tali forme elementari e non sempre genuine modalità di manifestare la propria gioia ed il proprio entusiasmo deve invece rimarcarsi con forza che meritano severissime critiche verso quanti organizzano "o solo pensano di farlo" eventi sportivi per accreditare una propria supposta superiorità razziale, come è avvenuto ai Giochi olimpici di Berlino nel 1936, che avevano la precisa finalità di presentare una Germania nuova e potente, finalità che non ebbe l'effetto sperato dai nazisti.

(29) Quanto riportato nel testo trova favorevole riscontro negli articoli pubblicati in *il Giornale* di lunedì 10 febbraio 2025: di T. Damascelli dal titolo *Chiacchiere da Var*, p. 1, e di E. Pagnoni, *Non solo Italia, Var questione mondiale. In Turchia via dal campo dopo un torto*, p. 26, in cui si evidenzia che non vi è una linea univoca nell'utilizzazione del Var e di fatto per i suoi errori a pagare sono soprattutto i difensori.